

**Progetto di scissione totale di Sanpaolo Imi Wealth Management S.p.A. in favore di
SANPAOLO IMI S.p.A. e di SANPAOLO IMI ASSET MANAGEMENT S.G.R. S.p.A.**

ai sensi dell'art. 2506-bis del codice civile

I Consigli di Amministrazione delle società partecipanti alla scissione:

- Sanpaolo Imi Wealth Management S.p.A. ("**SPWM**" o "**Società Scissa**"), e
- SANPAOLO IMI S.p.A. ("**SPIMI**")
- SANPAOLO IMI ASSET MANAGEMENT S.G.R. S.p.A. ("**SPIAM**" e, congiuntamente a SPIMI, le "**Società Beneficarie**")

Premesso

- (a) che intendono procedere alla scissione totale di SPWM in favore di SPIMI e di SPIAM;
- (b) che detta scissione totale di SPWM è connessa e conseguente al piano di razionalizzazione della presenza del Gruppo Sanpaolo IMI nel settore assicurativo, avente l'obiettivo della creazione di un polo nel quale far confluire le diverse società del Gruppo Sanpaolo IMI operanti sia nel ramo vita che nel ramo danni;
- (c) che il predetto piano prevede, tra l'altro, la scissione parziale della partecipazione totalitaria detenuta da SPWM in Sanpaolo Vita S.p.A. a favore di Assicurazioni Internazionali di Previdenza S.p.A. (già Noricum Vita S.p.A.);
- (d) che la scissione totale di SPWM potrà pertanto avere effetto solo successivamente all'effetto dell'operazione di scissione parziale di cui alla precedente lettera (c);

hanno redatto e predisposto il seguente progetto di scissione totale, ai sensi dell'art. 2506-*bis* del codice civile (il "**Progetto di Scissione**").

1. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

1.1 Società Scissa

Sanpaolo Imi Wealth Management S.p.A. con sede in Milano, Via Ulrico Hoepli 10, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09672140150, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 347.367.508 rappresentato da n. 347.367.508 azioni del valore nominale di Euro 1 ciascuna; società unipersonale il cui socio unico è SANPAOLO IMI S.p.A, appartenente al Gruppo Bancario Sanpaolo IIMI – Abo Gruppi Bancari n.1025.6 - e soggetta alla direzione e al coordinamento ex art. 2497 codice civile di SANPAOLO IMI S.p.A.

Alla data di effetto dell'operazione di scissione parziale di cui in Premessa, alla lettera (c), deliberata dall'assemblea degli azionisti di SPWM in data 30 giugno 2004, il capitale sociale della stessa si ridurrà da Euro 347.367.508 ad Euro 130.000.000 mediante annullamento di n. 217.367.508 azioni.

1.2 Società Beneficiarie

1.2.1 SANPAOLO IMI S.p.A. – società iscritta all’Albo delle Banche, Capogruppo del Gruppo Bancario SANPAOLO IMI iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari - con sede in Torino, Piazza San Carlo 156, e sedi secondarie in Roma, Viale dell’Arte, 25 e in Bologna, Via Farini, 22, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 06210280019, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 5.144.064.800, rappresentato da n. 1.448.831.982 azioni ordinarie nominative del valore nominale unitario di Euro 2,80 e n. 388.334.018 azioni privilegiate nominative del valore nominale unitario di Euro 2,80.

Alla data di effetto dell’operazione di scissione parziale di Banca Fideuram S.p.A. a favore di SPIMI deliberata – nell’ambito del piano di razionalizzazione della presenza del Gruppo SANPAOLO IMI nel settore assicurativo, di cui in Premessa, alla lettera (b) – dall’assemblea degli azionisti di SPIMI medesima in data 30 giugno 2004, il capitale sociale della stessa aumenterà per un massimo di Euro 73.614.340,80 mediante emissione di massime 26.290.836 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,80 ciascuna.

1.2.2 SANPAOLO IMI ASSET MANAGEMENT S.G.R. S.p.A. - società iscritta all’Albo delle Società di Gestione del Risparmio, n. 8 - con sede in Milano, Via Visconti di Mondrone, 11/15, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 04550250015, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 15.000.000, rappresentato da n. 15.000.000 azioni ordinarie nominative del valore nominale unitario di Euro 1, società unipersonale il cui socio unico è SPWM, società appartenente al Gruppo Bancario Sanpaolo IMI- Albo Gruppi Bancari n. 1025.6 - soggetta alla direzione e coordinamento ex art. 2497 codice civile di SANPAOLO IMI S.p.A..

2. STATUTO DELLA SOCIETÀ SCISSA E DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA E MODIFICHE DERIVANTI DALLA SCISSIONE

2.1 Statuto della Società Scissa

Con la scissione totale la Società Scissa assegnerà l’intero suo patrimonio, secondo le modalità e nei termini più avanti descritti, alle Società Beneficiarie. La scissione totale determinerà l’estinzione della Società Scissa.

2.2 Statuto della Società Beneficiarie

Non è prevista alcuna modifica statutaria nelle Società Beneficiarie in dipendenza della Scissione. In allegato al presente Progetto di Scissione, alla lettera “A”, viene riportato lo statuto di SPIMI al momento vigente. Dalla data di decorrenza degli effetti dell’operazione di scissione di cui al

precedente punto 1.2.1 sarà modificato il primo comma dell'articolo 6 dello statuto, con l'indicazione del nuovo capitale sociale.

Alla lettera "B" viene riportato, in allegato, lo statuto di SPIAM nel testo approvato dall'assemblea straordinaria del 9 settembre 2004, in corso di iscrizione.

3. ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DI ASSEGNAZIONE

A SPIMI saranno assegnate: a) la partecipazione detenuta da SPWM in SPIAM, pari al 100% del capitale sociale, rappresentata da n. 15.000.000 azioni del valore nominale unitario di Euro 1; b) la partecipazione detenuta da SPWM in Sanpaolo Bank S.A. pari al 41,53% del capitale sociale, rappresentata da n. 699.999 azioni; c) la partecipazione detenuta da SPWM in ALLFUNDS BANK S.A. pari al 50% del capitale sociale, rappresentata da n. 450.677 azioni del valore nominale unitario di Euro 30 (di seguito, insieme alle partecipazioni di cui alle precedenti lettere, le **"Partecipazioni"**).

Si precisa che:

. Sanpaolo Bank S.A. ha sede in Lussemburgo, Avenue de la Liberté 12, Registre de Commerce et des Sociétés B 18498 n° L030011364.2, Capitale sociale Euro 140.000.000 rappresentato da n. 1.685.586 azioni.

. ALLFUNDS BANK S.A. ha sede in Madrid, Paseo de la Castellana, 9 – Codice Fiscale Spanish tax Code A-41001371, Capitale sociale Euro 27.040.620, rappresentato da n. 901.354 azioni ordinarie nominative del valore nominale unitario di Euro 30.

Fermo restando quanto richiamato nella Premessa, alla lettera (c), tutti i restanti elementi dell'attivo e del passivo della Società Scissa, diversi dalle Partecipazioni, saranno assegnati, nessuno escluso, a SPIAM, cui saranno altresì imputate le eventuali sopravvenienze attive e passive, con la sola eccezione delle sopravvenienze passive rivenienti da fattispecie sanzionatorie di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per le quali sarà chiamato a rispondere SPIMI.

La scissione si realizzerà, per tutte le società partecipanti all'operazione, sulla base delle situazioni patrimoniali al 30 giugno 2004.

Tenuto conto di quanto sopra, il prospetto dei compendi oggetto di assegnazione, redatto sulla base della situazione patrimoniale di SPWM al 30 giugno 2004, è allegato al presente Progetto di Scissione alla lettera "C".

4. ESCLUSIONE DELL'EMISSIONE DI AZIONI DA PARTE DELLE SOCIETA' BENEFICIARIE

Non è prevista alcuna emissione di nuove azioni, a servizio della Scissione, da parte delle Società Beneficiarie. Ciò in quanto:

- i) SPIMI detiene la totalità del capitale sociale della Società Scissa – e dunque per essa vige il divieto di assegnazione di cui all'art. 2504 ter codice civile;

ii) SPIAM è anch'essa totalitariamente controllata – in via indiretta, tramite la Società Scissa - da SPIMI, al quale la partecipazione farà direttamente capo ad esito della Scissione, di talchè l'operazione non comporta alcuna variazione del valore delle partecipazioni possedute da SPIMI.

5. EFFETTI DELLA SCISSIONE

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 57, terzo comma, D. Lgs. 1.9.1993 n. 385 e 2503 codice civile, la Scissione potrà essere attuata solo dopo quindici giorni dall'ultima delle iscrizioni delle delibere di scissione, termine riservato per l'opposizione dei creditori.

Gli effetti della scissione, ai sensi dell'art. 2506-*quater* codice civile, decorreranno dall'ultima delle date di iscrizione dell'atto di scissione ovvero dalla diversa data successiva eventualmente indicata nell'atto di scissione. Per gli effetti di cui all'art. 2501-*ter* n. 6 codice civile, richiamato dall'art. 2506-*quater* codice civile, dalla stessa data saranno imputati al bilancio delle Società Beneficarie gli effetti contabili della scissione.

6. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI

Non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di soci o di possessori di titoli diversi dalle azioni né per la Società Scissa né per le Società Beneficarie.

7. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla scissione.

Torino, 13 settembre 2004

ALLEGATI

Allegato A: Statuto di SPIMI

Allegato B: Statuto di SPIAM

Allegato C: Prospetto al 30 giugno 2004 dei compensi oggetto di assegnazione

SANPAOLO IMI S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Enrico Salza)

All. A

STATUTO DI SANPAOLO IMI

TITOLO I COSTITUZIONE - SEDE - DURATA E OGGETTO DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 1

- 1.1* La Società è denominata "SANPAOLO IMI S.p.A." ed è costituita in forma di società per azioni.
- 1.2* La Società è Banca ai sensi del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

ARTICOLO 2

- 2.1* La Società ha sede sociale in Torino e sedi secondarie in Roma e in Bologna.
- 2.2* Con l'osservanza delle vigenti disposizioni potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, dipendenze e rappresentanze in Italia e all'estero.

ARTICOLO 3

- 3.1* La durata della Società è stabilita sino al 31/12/2050.
- 3.2* La proroga della Società dovrà essere deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze di legge.

ARTICOLO 4

- 4.1* La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, in Italia ed all'estero.
- 4.2* La Società può compiere, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
- 4.3* La Società - nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario SANPAOLO IMI, ai sensi dell'art. 61 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e di

coordinamento, disposizioni alle componenti il Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

ARTICOLO 5

- 5.1 La Società può emettere obbligazioni ed altri titoli, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE E AZIONI

ARTICOLO 6

- 6.1 Il capitale sociale è di Euro 5.144.064.800 interamente versato, diviso in n. 1.448.831.982 azioni ordinarie nominative e n. 388.334.018 azioni privilegiate nominative del valore nominale unitario di Euro 2,80 ⁽¹⁾. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli incorporati nelle azioni già emesse.
- 6.2 Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione.
- 6.3 Le azioni privilegiate sono accentrate in uno o più depositi amministrati presso la Società e la Società è l'unico depositario autorizzato. L'alienazione delle azioni privilegiate è comunicata senza indugio alla Società dall'azionista venditore e determina l'automatica conversione alla pari delle azioni privilegiate in azioni ordinarie, salvo il caso in cui sia disposta a favore di soggetto che ne possieda interamente il capitale. In data 1° luglio 2012 le azioni privilegiate saranno convertite, alla pari, in azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione in tale momento.
- 6.4 In caso di aumento di capitale a pagamento, per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, i possessori di azioni privilegiate hanno diritto di opzione su azioni privilegiate aventi le medesime caratteristiche, ovvero, in mancanza o per la differenza, nell'ordine, su azioni privilegiate aventi caratteristiche diverse, su azioni di risparmio ovvero su azioni ordinarie.
- 6.5 Ai sensi della delega conferita dall'Assemblea il 30 aprile 2002, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di aumentare a pagamento il

⁽¹⁾ Il capitale sociale varierà in aumento all'effetto della scissione parziale di Banca Fideuram S.p.A. a favore di Sanpaolo Imi S.p.A., sino a un massimo di Euro 73.614.340,80, mediante emissione di massime 26.290.836 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,80 ciascuna.

capitale sociale, anche in più volte, per un ammontare massimo di nominali Euro 51.440.648,00 (cinquantunomilioniquattrocentoquarantamilaseicentoquarantotto) mediante l'emissione di azioni ordinarie da riservare in sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 2441, ottavo comma, c.c. e dell'articolo 134 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a dipendenti della Società o anche a dipendenti di società controllate ai sensi dell'articolo 2359 c.c. partecipanti ai piani di incentivazione azionaria approvati dal Consiglio medesimo. La predetta facoltà potrà essere esercitata entro il 27 aprile 2007.

- 6.6 A seguito delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in data 9 febbraio 1999, in data 21 dicembre 1999, in data 27 giugno 2000 e in data 18 dicembre 2001, a valere sulla delega attribuita dall'Assemblea il 31 luglio 1998, e in data 17 dicembre 2002 a valere sulla delega attribuita dall'Assemblea il 30 aprile 2002, il capitale sociale potrà aumentare per un ammontare massimo di nominali Euro 56.487.491,20 (cinquantaseimilioniquattrocentoottantasettemilaquattrocentonovantuno virgola venti).

ARTICOLO 7

- 7.1 Nel caso di aumento del capitale sociale, deliberato dall'Assemblea, le norme e le condizioni relative all'emissione del nuovo capitale, le date e le modalità dei versamenti sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.
- 7.2 Sui ritardati pagamenti decorre, di pieno diritto, l'interesse annuo nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione, che non superi però il 3% in più del tasso ufficiale di riferimento, ferme restando le conseguenze di legge a carico del socio che non esegue il pagamento delle somme dovute e ferma la responsabilità dei cedenti e dei giranti di azioni non liberate.
- 7.3 I conferimenti possono avere ad oggetto anche beni diversi dal denaro.
- 7.4 La Società può acquistare azioni proprie nei limiti e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

TITOLO III ASSEMBLEA

ARTICOLO 8

- 8.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata in Italia anche fuori dalla sede sociale.
- 8.2 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Nei casi consentiti dalla legge, l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni.
- 8.3 L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle materie alla stessa riservate dalla legge.
- 8.4 Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 9

- 9.1 Possono intervenire all'Assemblea i soci aventi diritto di voto che presentino le apposite certificazioni attestanti la partecipazione al sistema di gestione accentrata delle azioni. Ai fini dell'intervento non è richiesto il preventivo deposito di cui all'art. 2370 codice civile.
- 9.2 I soci possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge.

ARTICOLO 10

- 10.1 Ogni azione dà diritto a un voto. Alle azioni privilegiate non spetta il diritto di voto nelle assemblee ordinarie.

ARTICOLO 11

- 11.1 Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione e, per quanto riguarda la straordinaria, in terza convocazione, come pure per la validità delle relative deliberazioni, vale il disposto di legge.
- 11.2 Per la nomina delle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa. A parità di voti si intende eletto il candidato più anziano di età. Per la nomina del Collegio Sindacale si applica quanto previsto dall'art. 20.

ARTICOLO 12

- 12.1* L'Assemblea, il cui funzionamento è disciplinato dalla legge e dall'apposito Regolamento approvato in sede ordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.
- 12.2* L'Assemblea nomina, su proposta del Presidente, quando ritenuto opportuno, due o più scrutatori e un Segretario anche fra non soci.
- 12.3* L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio. Il Notaio è designato dal Presidente dell'Assemblea.
- 12.4* Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni. A tali fini il Presidente può avvalersi di appositi incaricati.
- 12.5* Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno, l'Assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare al giorno seguente non festivo.

ARTICOLO 13

- 13.1* Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dagli scrutatori, se nominati, e dal Segretario o dal Notaio.
- 13.2* Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, saranno accertati con la dichiarazione di conformità, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 14

- 14.1* La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da un numero di componenti variabile da 7 a 20, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea. L'Assemblea stessa nomina tra essi il Presidente.
- 14.2* Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
- 14.3* Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli Amministratori sono regolate a norma di legge.
- 14.4* Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori eletti dall'Assemblea, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 15

- 15.1* Il Consiglio di Amministrazione può nominare, tra i suoi componenti, uno o più Vice Presidenti.
- 15.2* Il Consiglio di Amministrazione nomina, determinandone le attribuzioni, uno o più Amministratori Delegati, nonché il Comitato Esecutivo, definendone numero dei componenti, deleghe, durata, norme di funzionamento e poteri. Del Comitato Esecutivo fanno parte di diritto il Presidente, il o i Vice Presidenti, nonché il o gli Amministratori Delegati.
- 15.3* Il Consiglio di Amministrazione può inoltre costituire, tra i suoi membri, speciali Comitati Tecnici, con funzioni consultive, istruttorie e di controllo.
- 15.4* Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale determinandone la durata dell'incarico, le attribuzioni, i poteri ed il compenso. Ne dispone, occorrendo, anche la revoca.
- 15.5* Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo partecipa il Direttore Generale con funzioni consultive e, in conformità a quanto previsto dallo Statuto, propositive.
- 15.6* Il Consiglio di Amministrazione può nominare, su proposta del Direttore Generale, uno o più Vice Direttori Generali nonché i Dirigenti Centrali stabilendone le attribuzioni e i poteri.

- 15.7 Per determinate categorie di atti e di affari, poteri possono essere altresì delegati, nelle forme di legge, a Dirigenti, ai preposti alle singole dipendenze e ad altro personale, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio della delega, prevedendo che i soggetti delegati possano agire singolarmente oppure riuniti in comitati.
- 15.8 Per quanto riguarda le attività di credito speciale e/o agevolato disciplinate da specifiche normative potranno anche essere delegati poteri di delibera e di erogazione a enti creditizi del Gruppo, nei limiti e con i criteri che saranno oggetto di convenzione fra le parti.
- 15.9 Il Consiglio determinerà le modalità attraverso le quali le decisioni assunte dai destinatari di deleghe saranno portate a conoscenza del Consiglio stesso.
- 15.10 Gli Organi Delegati e il Direttore Generale curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate.
- 15.11 Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo spetta un compenso annuale determinabile dall'Assemblea, parte in misura fissa e parte in misura variabile.
- 15.12 L'Assemblea può determinare, in aggiunta al compenso di cui sopra, la corresponsione a ciascun Amministratore di una somma fissa per ogni partecipazione alle adunanze; gli Amministratori hanno inoltre diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica ed alla corresponsione delle diarie nella misura deliberata dall'Assemblea.
- 15.13 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

ARTICOLO 16

- 16.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione della Società.
- 16.2 Sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione:
- la definizione degli obiettivi, delle strategie e delle linee di sviluppo delle aree di affari del Gruppo;
 - le deliberazioni riguardanti gli indirizzi generali di gestione, l'approvazione e la modificazione della normativa di carattere generale riguardante i rapporti di lavoro, l'assunzione e la cessione di

partecipazioni che modifichino la composizione del Gruppo Bancario, la nomina delle cariche di cui all'art. 15;

- l'approvazione dei regolamenti interni nonché la valutazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, con particolare riferimento al sistema di controllo dei rischi e dei controlli interni;
- la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia.

16.3 Il Consiglio di Amministrazione, oltre alle competenze esclusive di cui al precedente comma 2, è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

- la fusione e la scissione, nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente;
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

ARTICOLO 17

17.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario od opportuno e ordinariamente ogni due mesi. Con cadenza almeno trimestrale gli amministratori, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione ovvero con apposita relazione, riferiscono al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società e/o dalle società controllate. In particolare, gli Amministratori riferiscono sulle operazioni nelle quali abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, ferme restando le disposizioni delle leggi speciali.

17.2 Fermi i poteri riservati dalla legge ai Sindaci, la convocazione deve avere luogo, altresì, quando almeno tre Consiglieri o un Amministratore Delegato ne facciano richiesta scritta al Presidente, con indicazione delle ragioni che la determinano.

17.3 Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono di regola presso la sede sociale della Società. Il Consiglio di Amministrazione può altresì riunirsi in qualunque altro luogo, in Italia od all'estero.

17.4 L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri e ai Sindaci effettivi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione a mezzo lettera raccomandata, o telegramma, o telex, o telefax ovvero mediante qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 24 ore, con qualsiasi mezzo idoneo.

- 17.5* Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, purchè risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.
- 17.6* Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le deliberazioni concernenti la nomina del o dei Vice Presidenti, del Comitato Esecutivo, del o degli Amministratori Delegati e del Direttore Generale sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
- 17.7* I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura di un Segretario designato dal Consiglio.
- 17.8* Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.
- 17.9* Nelle adunanze che il Consiglio delibera di tenere riservate, le funzioni di Segretario sono affidate al Consigliere più giovane di età dei presenti.
- 17.10* Le proposte di delibera al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Esecutivo sono formulate dal o dagli Amministratori Delegati, sulla base delle deleghe conferite, nonché dal Direttore Generale nelle materie riservate alla sua competenza.

ARTICOLO 18

- 18.1* Il Presidente:
- a) presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, coordinandone i lavori;
 - b) stabilisce gli ordini del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dal o dagli Amministratori Delegati e dal Direttore Generale e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie in discussione vengano fornite a tutti i Consiglieri;
 - c) autorizza qualsiasi azione giudiziaria, amministrativa ed esecutiva in ogni competente sede ed in qualunque grado di giurisdizione con facoltà di abbandonarla, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi o rinunzie dalle altre parti in causa, con tutte le facoltà conseguenti e con obbligo di riferire al Comitato Esecutivo sulle decisioni assunte;
 - d) prende, d'intesa con l'Amministratore Delegato, ovvero con quello rispettivamente competente in caso di pluralità di Amministratori Delegati ovvero, in assenza di questi, con il Direttore Generale, qualsiasi provvedimento che abbia carattere d'urgenza nell'interesse della Società, riferendone al Consiglio di Amministrazione od al Comitato Esecutivo nella prima adunanza;
 - e) esercita compiti di coordinamento dell'attività della Società.
- 18.2* In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume i poteri a tutti gli effetti il Vice Presidente, oppure, in caso di nomina di più Vice Presidenti, quello designato secondo l'ordine di successione stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
- 18.3* Quando tutti i Vice Presidenti siano assenti od impediti, i poteri del Presidente sono deferiti al o agli Amministratori Delegati oppure, qualora anche essi siano assenti o impediti, ad altri Consiglieri, secondo l'ordine di successione stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V IL DIRETTORE GENERALE

ARTICOLO 19

- 19.1* Il Direttore Generale è il capo della struttura operativa ed esecutiva della Società. Sulla base e nell'ambito dei poteri delegatigli dal Consiglio di Amministrazione il Direttore Generale:
- a) è titolare del potere di proposta in materia di gestione del credito e del personale; presenta altresì proposte agli Organi amministrativi nelle materie ad esso delegate;
 - b) compie le operazioni e tutti gli atti di ordinaria amministrazione;

- c) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, ovvero del o degli Amministratori Delegati ed al coordinamento operativo delle attività delle società controllate facenti parte del Gruppo, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- d) coordina, sovrintende e provvede alla gestione dei rapporti di lavoro con il personale dipendente;
- e) delega, per l'espletamento delle proprie funzioni e per l'esercizio dei poteri propri o che gli sono stati delegati, poteri a dipendenti.

19.2 In caso di assenza o di impedimento il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale, ovvero nel caso in cui siano nominati più Vice Direttori Generali, da quello, fra loro, competente in ragione della materia oggetto della delega. Nel caso di mancata nomina del Vice Direttore Generale, il Direttore Generale è sostituito dai Dirigenti Centrali in ragione della materia oggetto delle rispettive attribuzioni.

19.3 Qualora per qualsiasi ragione la carica di Direttore Generale sia vacante le relative funzioni sono esercitate dall'Amministratore Delegato. Nel caso di più Amministratori Delegati essi esercitano tali funzioni in base alla ripartizione stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

ARTICOLO 20

20.1 L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da 5 Sindaci effettivi e da 2 Sindaci supplenti.

20.2 I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La loro cessazione è regolata a norma di legge.

20.3 Almeno due dei Sindaci effettivi e almeno uno dei Sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

20.4 I Sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma precedente sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- 1) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro, ovvero

- 2) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, creditizie, assicurative o comunque funzionali all'attività della banca, ovvero
- 3) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

- 20.5 L'intero Collegio Sindacale viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.
- 20.6 Ai fini dell'applicazione di quanto previsto ai commi terzo e dodicesimo del presente articolo, qualora la lista sia composta di quattro o più candidati, il quarto candidato ed almeno uno dei primi tre devono possedere i requisiti previsti dal citato terzo comma; qualora la lista sia composta di un numero di candidati inferiore a quattro almeno il primo di essi deve possedere i medesimi requisiti.
- 20.7 Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate su almeno due quotidiani italiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.
- 20.8 Ogni Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 20.9 Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci devono contestualmente presentare, presso la sede sociale, le certificazioni attestanti la partecipazione al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari.
- 20.10 Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi il curriculum vitae di ciascun candidato dallo stesso sottoscritto e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco.
- 20.11 Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
- 20.12 All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:
 - a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 3 Sindaci effettivi e 1 Sindaco supplente;
 - b) i restanti due Sindaci effettivi ed uno supplente sono tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente

per uno, due e tre. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente: risultano eletti Sindaci effettivi coloro che hanno ottenuto i due quozienti più elevati e Sindaco supplente chi ha ottenuto il terzo quoziente più elevato.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Sindaco; nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Sindaco, si procede a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

- 20.13 Per la nomina di Sindaci per qualsivoglia ragione non eletti ai sensi del procedimento di cui ai precedenti commi, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.
- 20.14 La presidenza del Collegio spetta alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti. In caso di sua sostituzione la presidenza spetta, sino alla scadenza del Collegio, alla persona indicata subito dopo nella medesima lista.
- 20.15 In caso di sostituzione di un Sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci, subentra il supplente appartenente alla medesima lista; in caso di sostituzione di un Sindaco tratto dalle altre liste gli subentra il supplente eletto con le modalità di cui al punto b) del presente articolo. Qualora sia necessario per la conservazione del numero minimo di Sindaci effettivi in possesso dei requisiti di cui al terzo comma del presente articolo, subentra comunque il supplente in possesso dei requisiti medesimi.
- 20.16 La nomina di Sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 Codice Civile è effettuata dall'Assemblea a maggioranza relativa.
- 20.17 Ai Sindaci compete il compenso fissato dall'Assemblea, la quale, in aggiunta al compenso, può determinare la corresponsione a ciascun Sindaco di una somma fissa per ogni partecipazione alle adunanze; i Sindaci hanno inoltre diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica ed alla corresponsione delle diarie nella misura deliberata dall'Assemblea.
- 20.18 I membri del Collegio Sindacale non possono ricoprire più di 5 incarichi di Sindaco effettivo in altre società quotate, con esclusione delle Società controllate da SANPAOLO IMI S.p.A.
- 20.19 Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, purchè risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli

argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un Sindaco.

ARTICOLO 21

- 21.1 Il controllo contabile è esercitato da società di revisione avente i requisiti di legge. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge in materia.

TITOLO VII RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE

ARTICOLO 22

- 22.1 La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al o ai Vice Presidenti, secondo l'ordine di successione stabilito dal Consiglio di Amministrazione, e, in mancanza anche di questi, al o agli Amministratori Delegati in via disgiunta.
- 22.2 Fermo restando quanto precede la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano altresì al o agli Amministratori Delegati nelle materie loro delegate dal Consiglio di Amministrazione.
- 22.3 Fermo restando quanto previsto nei commi che precedono, il Consiglio di Amministrazione può, nelle forme di legge, per determinate categorie d'atti e di affari, delegare poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firma per la Società, a singoli Consiglieri, al Direttore Generale, al o ai Vice Direttori Generali, a Dirigenti e ad altri dipendenti della Società medesima determinando i limiti e le modalità per l'uso della firma stessa. Analogamente il Direttore Generale, nell'ambito dei poteri a lui delegati, può a sua volta delegare la firma al o ai Vice Direttori Generali, a Dirigenti e ad altri dipendenti della Società medesima, determinando i limiti e le modalità per l'uso della firma stessa.
- 22.4 Nei casi in cui il presente Statuto consente sostituzioni per assenza o impedimento, l'intervento del sostituto costituisce prova di fronte ai terzi delle circostanze medesime.

TITOLO VIII BILANCIO E UTILI

ARTICOLO 23

- 23.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- 23.2 Degli utili netti risultanti dal bilancio, una quota pari al 10% verrà destinata a riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale.
- 23.3 Una ulteriore quota, per un importo sino a concorrenza del 5% del loro valore nominale, sarà attribuita alle azioni privilegiate.
- 23.4 L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera in ordine alla destinazione degli utili che residuano dopo l'accantonamento a riserva legale e l'assegnazione alle azioni privilegiate.
- 23.5 Il dividendo è assegnato, sino a concorrenza di un importo pari a quello assegnato alle azioni privilegiate, alle azioni ordinarie e, successivamente e in egual misura, a tutte le azioni.
- 23.6 Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni privilegiate un dividendo inferiore al 5% del loro valore nominale, la differenza sarà computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.
- 23.7 I dividendi, non riscossi entro i cinque anni successivi al giorno in cui sono diventati esigibili, si prescrivono a favore della Società, con imputazione al fondo di riserva.
- 23.8 Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni.

TITOLO IX ORGANI STATUTARI

ARTICOLO 24

- 24.1 Agli Organi previsti nel presente Statuto si applica, in materia di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, la vigente normativa legislativa, regolamentare e di Vigilanza.

TITOLO X RECESSO

ARTICOLO 25

- 25.1 Il diritto di recesso è ammesso nei soli casi inderogabilmente previsti dalla legge. E' escluso il diritto di recesso per gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti :
- a) la proroga del termine della durata della Società;
 - b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
- 25.2 I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

TITOLO XI SCIoglimento

ARTICOLO 26

- 26.1 Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.
- 26.2 Alle azioni privilegiate spetterà, nel caso di scioglimento e liquidazione, la prelazione nel rimborso del capitale sino a concorrenza del loro valore nominale.

All. B

STATUTO DI SPIAM

STATUTO CAPO I -

ART. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita una società per azioni denominata "SANPAOLO IMI ASSET MANAGEMENT - Società di Gestione del Risparmio S.p.A.", oppure in forma abbreviata "SANPAOLO IMI SGR S.p.A.", ovvero SPIAM S.g.R. S.p.A. senza vincoli di rappresentazione grafica.

La società fa parte del Gruppo Bancario SANPAOLO IMI. In tale qualità è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Gli amministratori della società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione utili per l'emanazione delle disposizioni nonché dati e notizie riguardanti l'attività propria e delle proprie partecipate.

ART. 2 – SEDE

La società ha sede nel Comune di Milano.

ART. 3 – DURATA

La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquantata).

ART. 4 – OGGETTO

La società ha per oggetto:

- la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l'istituzione e organizzazione di fondi comuni di investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti nonché la gestione del patrimonio di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente a oggetto strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili o immobili;
- la prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
- l'istituzione e la gestione di fondi pensione;
- la gestione in regime di delega conferita da soggetti che prestano il servizio di gestione di portafogli di investimento e da parte di organismi di investimento collettivo esteri;
- lo svolgimento dell'attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari;

- la prestazione delle attività connesse e strumentali quali previste dalla regolamentazione secondaria tempo per tempo vigente emanata dalle Autorità di vigilanza e di controllo.

La società può assumere partecipazioni in altre società in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

CAPO II - CAPITALE SOCIALE, AZIONI

ART. 5 – CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di euro 15.000.000 (quindicimilioni), interamente versato, suddiviso in n. 15.000.000 (quindicimilioni) azioni da nominali euro 1 (uno) cadauna.

Le azioni sono nominative ed indivisibili e tutte conferiscono uguali diritti ai soci.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

La società può acquisire fondi con obbligo di rimborso presso soci, in ottemperanza alle disposizioni di legge.

ART. 6 – AZIONI E TRASFERIMENTO DELLE STESSE

Le azioni sono nominative ed attribuiscono uguali diritti ai loro possessori.

Per quanto riguarda le modalità di emissione e di circolazione delle azioni si applicano le norme di legge.

Le azioni ed i diritti relativi alle stesse sono liberamente trasferibili.

CAPO III - ASSEMBLEA

ART. 7 – CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in Italia, mediante avviso scritto, con prova di ricevimento, recapitato almeno otto giorni prima agli azionisti iscritti nel libro dei soci, al rispettivo domicilio ovvero al numero di utenza telex o all'indirizzo di posta elettronica da questi ultimi comunicati.

Nel predetto avviso può essere prevista la seconda convocazione.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.

L'assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tale evenienza:

- . la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;
- . il presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, deve poter verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni;
- . il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- . gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 8 – COSTITUZIONE ASSEMBLEE E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti mentre l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Sono fatte salve le particolari maggioranze nei casi espressamente previsti dalla legge.

Possono intervenire all'assemblea i soci aventi diritto di voto che abbiano depositato le azioni presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione. Ai fini di detto deposito non è previsto alcun termine preventivo.

ART. 9 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza dei predetti l'assemblea è presieduta dalla persona eletta dai presenti che designano anche il segretario della stessa.

In caso di assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, nell'ipotesi in cui il Presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, il Vice presidente si trovino in luogo diverso da quello di convocazione, la presidenza è assunta dalla persona eletta dagli intervenuti.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente.

CAPO IV – AMMINISTRAZIONE

ART. 10 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di 11 membri.

Gli amministratori possono anche non essere azionisti.

Gli stessi non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza degli amministratori sono regolate dalla legge.

Peraltro qualora, per dimissioni od altre cause, cessi la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero consiglio si intenderà cessato e l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, nei limiti di legge, un Comitato Esecutivo composto da alcuni suoi membri, stabilendone all'atto della nomina numero dei componenti e modalità di funzionamento.

ART. 11 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge all'assemblea degli azionisti.

Sono riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione e non possono formare oggetto di delega – se non per la materiale attuazione delle stesse - le deliberazioni riguardanti:

- la definizione delle linee strategiche;
- la nomina di direttore generale nonché dei dirigenti;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l'approvazione e modificazione dei regolamenti interni;
- l'eventuale costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive o di coordinamento.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

- . fusione e la scissione di società, nei casi previsti dalla legge;
- . l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- . l'indicazione di quali tra gli amministratori, oltre al presidente, hanno la rappresentanza della società;
- . la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- . gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- . il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione può, nei limiti di legge, delegare ad un comitato esecutivo o ad uno o più dei suoi membri proprie attribuzioni.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate ed in generale, sull'esercizio delle deleghe conferite.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assume, d'intesa con l'amministratore delegato, o con il direttore generale, ove nominati, ovvero – in mancanza – con altro consigliere designato dal Consiglio di Amministrazione, qualsiasi provvedimento di carattere d'urgenza di competenza del consiglio di amministrazione – ad eccezione dei provvedimenti relativi a materie riservate dalla legge alla esclusiva competenza di quest'ultimo – dandone comunicazione alla riunione successiva.

ART. 12 – CARICHE

Il Consiglio di Amministrazione, allorquando non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina il presidente; può altresì nominare un vice presidente e uno o più amministratori delegati nonché attribuire altre particolari cariche.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare un segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.

ART. 13 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato, in Italia, mediante comunicazione scritta, anche via telefax o posta elettronica, da inviarsi a cura del presidente o del vice presidente o di un amministratore cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno o quando ne sia fatta richiesta scritta da parte di almeno un terzo dei consiglieri o dal collegio sindacale.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o dal vice presidente o da un amministratore delegato o, in mancanza, dall'amministratore presente più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente della stessa e dove deve pure trovarsi il segretario; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

ART. 14 – COMPENSI E RIMBORSI SPESE

I compensi spettanti agli amministratori sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, entro il limite dell'importo complessivo stabilito dall'assemblea per la remunerazione di tutti gli amministratori.

Tutti gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato.

ART. 15 – DIRETTORE GENERALE

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale e uno o più vice direttori generali, determinandone le attribuzioni.

ART. 16 – FIRMA E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove nominati, al vice presidente ed agli amministratori delegati nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti ed inoltre, in via tra loro disgiunta, in giudizio nonché per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e del comitato esecutivo, se nominato.

Il tutto fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 12.

ART. 17 – REQUISITI ESPONENTI AZIENDALI

Gli Amministratori, il Direttore Generale e i Dirigenti della società muniti di rappresentanza, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

CAPO V - COLLEGIO SINDACALE

ART. 18 – COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

I Componenti del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Gli stessi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza dei sindaci sono regolate dalla legge.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

ART. 19 – CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione avente i requisiti prescritti dalla Legge.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il relativo corrispettivo.

CAPO VI - BILANCIO ED UTILI

ART. 20 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 21 – RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Gli utili netti di esercizio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, si ripartiscono tra gli azionisti in proporzione alle azioni possedute, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea.

Gli amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

CAPO VII - CODICE DI COMPORTAMENTO

ART. 22 – CODICE DI AUTODISCIPLINA

Il consiglio di amministrazione adotta un codice interno di autodisciplina che stabilisce le regole di comportamento dei componenti gli organi amministrativi e di controllo dei dipendenti, dei promotori finanziari e dei collaboratori.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 – RECESSO

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

ART. 24 – DOMICILIO DEGLI AZIONISTI

Per domicilio di ogni azionista nei rapporti con la società si intende quello risultante dal libro soci.

ART. 25 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto dal presente statuto, sono richiamate le norme del Codice Civile e delle leggi speciali nonché la normativa di settore primaria e secondaria.

ALLEGATO C

PROSPETTO AL 30 GIUGNO 2004 DEI COMPENDI OGGETTO DI ASSEGNAZIONE

(dati in euro)	STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2004	COMPENDIO PATRIMONIALE OGGETTO DI SCISSIONE A SPIMI	COMPENDIO PATRIMONIALE OGGETTO DI SCISSIONE A SPIAM
ATTIVITA'			
Cassa e disponibilità	1.440		1.440
Crediti verso enti creditizi	15.695.174		15.695.174
Crediti verso enti finanziari	2.326.381		2.326.381
Azioni, quote e altri titoli a reddito variabile	7.000.000		7.000.000
Partecipazioni in imprese del gruppo	659.837.769	191.337.636	40.106.572
Sanpaolo Vita S.p.a (1)	428.393.561		
Sanpaolo Imi Asset Management SGR S.p.A.	94.620.236	94.620.236	
Sanpaolo Bank S.A.	75.717.400	75.717.400	
ALLFUNDS BANK S.A.	21.000.000	21.000.000	
Sanpaolo Imi Istituzional Asset Management SGR Spa	26.262.030		26.262.030
Obiettivo SGR Spa (2)	5.055.822		5.055.822
Sanpaolo Imi Alternative Investments SGR Spa	5.003.009		5.003.009
Sanpaolo Imi Wealth Management Lux S.A.	3.592.800		3.592.800
Universo Servizi S.p.a.	180.000		180.000
Consorzio Studi e Ricerche Fiscali	12.911		12.911
Immobilizzazioni immateriali	905.391		905.391
Immobilizzazioni materiali	2.765.884		2.765.884
Altre attività	3.105.279		3.105.279
Ratei e risconti attivi:	621.519		621.519
Totale ATTIVITA'	692.258.837	191.337.636	72.527.640
PASSIVITA'			
Debiti vs. enti creditizi	1.606.173		1.606.173
Debiti vs. enti finanziari	1.818.553		1.818.553
Altre passività	4.345.533		4.345.533
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	582.434		582.434
Fondi per rischi ed oneri	1.102.591		1.102.591
Fondo rischi finanziari generali	1.500.000		1.500.000
Totale PASSIVITA'	10.955.284	-	10.955.284

(1) La partecipazione in Sanpaolo Vita sarà oggetto di scissione a favore di Assicurazioni Internazionali di Previdenza

(2) Incorporata da Sanpaolo Imi Alternative Investments a decorrere dal primo settembre 2004